



SEGRETERIA DI STATO
PER LA SANITÀ E LA SICUREZZA SOCIALE, LA PREVIDENZA E GLI AFFARI SOCIALI, GLI
AFFARI POLITICI, LE PARI OPPORTUNITÀ E L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA

RELAZIONE ILLUSTRATIVA AL DECRETO LEGGE

“Modifica Decreto 26 aprile 1976 n.15 - Testo unico delle disposizioni legislative sugli assegni familiari”

Ecc.ma Reggenza,
Ill.mi Consiglieri,

a seguito delle modifiche normative avvenute nella Repubblica Italiana con l'istituzione del cosiddetto “assegno unico universale” (Decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230) si è legato il percepimento degli assegni familiari, per i figli a carico, alla residenza e non più alla prestazione lavorativa, le domande, per poter beneficiare degli arretrati, andavano presentate entro il 30 giugno 2022.

Nella Repubblica di San Marino, invece, la corresponsione degli assegni familiari, per i figli a carico e per il coniuge, è legata alla caratteristica di lavoratore.

Si sono evidenziate a questo punto due criticità:

1) Il soggetto residente a San Marino, che presta la propria opera lavorativa in Italia, non beneficia più di nessun assegno familiare, appunto perché non residente nella Repubblica italiana;

2) Il frontaliero italiano, che presta la propria opera lavorativa a San Marino, potrebbe beneficiare di doppio assegno familiare, a San Marino in quanto lavoratore ed in Italia in quanto residente.

Considerata la necessità di tutelare il diritto al percepimento degli assegni familiari dei capi famiglia residenti, titolari di permesso di soggiorno ordinario, titolari di permesso per convivenza, titolari di permesso per motivi imprenditoriali, titolari di permesso per ragioni umanitarie sul territorio della Repubblica di San Marino, che prestano regolare attività lavorativa subordinata presso datori di lavoro con sede fuori dal territorio della Repubblica e vista l'urgenza di garantire il diritto al percepimento degli assegni familiari per i soggetti sopra indicati che in seguito all'istituzione, nella Repubblica Italiana del cosiddetto “assegno unico universale” vedrebbero compromesso tale diritto ed al contempo di impedire la possibilità di percepire indebitamente un doppio assegno familiare per alcune categorie di soggetti si è reso indispensabile l'articolato di cui al presente Decreto-Legge.

L'articolo 1 modifica l'articolo 2 del Decreto 26 aprile 1976 n.15. Sono definite le caratteristiche dei capi famiglia: “residenti, titolari di permesso di soggiorno ordinario, titolari di permesso per convivenza, titolari di permesso per motivi imprenditoriali, titolari di permesso per ragioni umanitarie sul territorio della Repubblica di San Marino” e viene esplicitato che trattasi di lavoratori subordinati che prestano la propria opera retribuita alla dipendenza di terzi nel territorio della Repubblica o che prestano regolare attività lavorativa subordinata presso datori di lavoro con sede fuori dal territorio della Repubblica. I soggetti i cui sopra hanno diritto, per le persone a carico, agli assegni familiari previsti dalla

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Via Scialoja, 20 – 47893 Borgo Maggiore - San Marino

info.sanita@gov.sm - www.sanita.sm

Tel. +378 (0549) 883040



SEGRETERIA DI STATO
PER LA SANITÀ E LA SICUREZZA SOCIALE, LA PREVIDENZA E GLI AFFARI SOCIALI, GLI
AFFARI POLITICI, LE PARI OPPORTUNITÀ E L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA

presente legge. Al comma 3 viene stabilito che i lavoratori che prestano regolare attività lavorativa subordinata nella Repubblica di San Marino, anche se non in possesso dei requisiti di residenza o permesso di soggiorno, hanno diritto agli assegni familiari esclusivamente per il coniuge e per i figli maggiori di 21 anni.

L'articolo 2 detta norme di coordinamento e abrogazioni. Al comma 1 è previsto che i capi famiglia, che prestano regolare attività lavorativa subordinata o attività artigianale od agricola, in forma individuale, presso datori di lavoro con sede fuori dal territorio della Repubblica, hanno sei mesi di tempo per presentare la domanda di assegni familiari presso l'Ufficio Assegni Familiari dell'Istituto per la Sicurezza Sociale, per non perdere il diritto agli eventuali arretrati spettanti dal 1° marzo 2022. Al comma 2 e 3 si specifica che dal 1° agosto 2022 sono revocate tutte le autorizzazioni al pagamento degli assegni familiari, attive a quella data, in favore dei lavoratori che non abbiano i requisiti di residenza e di soggiorno indicati all'articolo 2 comma 1, del Decreto n. 15/1976, così come modificato dal superiore articolo 1, sono esclusi dalla revoca le autorizzazioni relative agli assegni familiari per i figli maggiori di 21 anni a carico e per il coniuge a carico. Il comma 4 abroga l'articolo 28 del Decreto 26 aprile 1976 n. 15.

Il Segretario di Stato

Roberto Ciavatta